

PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' OCCASIONALI DI CESSIONE DI BENI A FINI SOLIDARISTICI

Adottato ai sensi all'articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010, il presente Piano disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Albiate, la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico.

1. Disposizioni Generali

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Ai sensi di quest'ultimo articolo, questa tipologia di attività è esente dal pagamento della Tosap. Questo tipo di attività, data la sua natura non commerciale, è altresì esente da ogni incombenza di Scia.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige un regime concordatario o di intesa con lo Stato italiano.

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo. L'iscrizione dell'associazione all'Albo delle Associazioni del Comune di Albiate è, in ogni caso, requisito sufficiente a comprovare l'idoneità allo svolgimento delle attività di cui al presente Piano.

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- a) prodotti alimentari confezionati, non deperibili e che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici; per i prodotti alimentari deve essere disponibile l'elenco degli ingredienti ed i termini di conservazione e scadenza, come prescritti per la tipologia di prodotto;

- b) prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

2. Individuazione delle aree

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Piano sono individuate le seguenti aree:

- Piazza Cavour e spazi immediatamente adiacenti
- Piazza Conciliazione
- Viale Rimembranze e spazi immediatamente adiacenti, con la limitazione che l'iniziativa deve essere svolta d'intesa con la comunità scolastica oppure deve essere svolta in periodi di sospensione o interruzione dell'attività scolastica
- Piazzale La Pira e aree limitrofe al Cimitero;
- Aree dedicate all'interno dello spazio entro cui si svolge la tradizionale Sagra di San Fermo;
- Parco di Villa Campello, quando l'attività di cessione di beni a fini solidaristici sia contestualizzata in una più articolata attività di aggregazione, promozione culturale o territoriale.
- Aree di pubblica circolazione, quando l'attività di cessione di beni a fini solidaristici sia contestualizzata in una più articolata attività di aggregazione, promozione culturale o territoriale; in questo caso l'iniziativa deve essere svolta d'intesa con i commercianti i cui esercizi si affaccino all'area di circolazione e a quelle immediatamente adiacenti;
- All'interno di esercizi pubblici, purchè l'attività di cessione sia totalmente disgiunta dall'attività ordinaria dell'esercizio e purchè riguardi beni non ordinariamente commercializzati dall'esercizio.

In nessun caso l'attività di cessione può essere svolta in piazza Grandi nella giornata del sabato, in concomitanza con il mercato settimanale, in quanto non è identificabile uno spazio che possa essere occupato senza pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle operazioni mercatali.

Per l'utilizzo delle aree pubbliche, in caso di contemporanea richiesta si applica il principio di rotazione tra i richiedenti, fermo restando che le iniziative di cessione a fini solidaristici concorrono alla rotazione anche con iniziative di promozione e propaganda che non prevedano raccolte fondi.

3. Caratteristiche dell'attività

Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;

- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non coprire le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi;
- non intralciare accessi pedonali o carrabili pubblici o privati e/o oscurare, senza consenso dei conduttori degli immobili, accessi finestrati agli immobili stessi.

L'attività di cessione deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato l'uso di amplificatori o richiami sonori.

Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni: - indicazione dell'ente promotore; - scopo perseguito con la raccolta fondi; - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente.

L'attività deve essere formalmente comunicata al Comune almeno tre giorni prima del suo svolgimento. Questo termine può essere ridotto ove vi siano tempi sufficienti per l'istruttoria. L'occupazione del suolo pubblico deve essere formalmente autorizzata dal Comune, nel rispetto delle regole generali previste dal Regolamento di Polizia Urbana.